



COMUNE DI COSTA MASNAGA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 28/09/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANCI PER ATTUAZIONE LEVA CIVICA REGIONALE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 13:00, presso la SALA GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	PANZERI SABINA	SI
VICE SINDACO	POZZI CRISTIAN	SI
ASSESSORE	CAZZANIGA ANNA	SI
ASSESSORE	CORBETTA MAURIZIO	--
ASSESSORE	ROSSINI GIOVANNI PAOLO	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.

Assume la presidenza PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 28.9.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANCI PER ATTUAZIONE LEVA CIVICA REGIONALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Registro Proposte alla Giunta Comunale del 28.9.2018

IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale, la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini di legge, avente per oggetto: "**APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANCI PER ATTUAZIONE LEVA CIVICA REGIONALE**" nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la dgr della Regione Lombardia n. 7486 del 4.12.2017 "Leva civica volontaria regionale" e gli atti seguenti di approvazione dei bandi per l'avvio di giovani e provvedimenti conseguenti;

RILEVATO che Anci Lombardia ha aderito alla Leva Civica Regionale 2018 con nota in data 24.4.2018 nella forma di tirocinio extracurricolare di inserimento lavorativo, a mezzo di ANCLAB, sua Società accreditata presso la Regione Lombardia per i servizi per il lavoro;

CONSIDERATO che il Comune di Costa Masnaga è legato da Vincoli Associativi ad ANCI Lombardia e che ha aderito alla proposta di Anci di ospitare presso le proprie strutture i soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali sopra richiamati, per lo svolgimento di un tirocinio extracurricolare, su proposta del soggetto promotore ANCILAB – Società diretta e coordinata da Anci Lombardia;

VISTA la proposta di convenzione fatta pervenire da Ancilab per regolare i rapporti fra lo stesso in qualità di Soggetto Promotore e il Comune di Costa Masnaga in qualità di Soggetto Ospitante tirocini extracurricolari di Leva Civica Regionale 2018, ai sensi della DGR n. 7763 del 17.1.2018;

RITENUTO di aderire alla convenzione, al fine di avviare i tirocini in premessa indicati, a far data dal 1.10.2018, dando atto che la stessa sarà sottoscritta digitalmente dal Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante del Comune;

Ad unanimità di voti resi nei modi di Legge;

DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Leva Civica Regionale 2018 di cui alla DGR n. 7486 del 4.12.2017 e n. 7763 del 17.1.2018, a mezzo del soggetto promotore Ancilab di Anci Lombardia, in qualità di Soggetto Ospitante;

2. di approvare conseguentemente l'allegata convenzione da sottoscrivere con Ancilab da parte del Sindaco in qualità di Legale Rappresentante del Comune;

Il Sindaco
(Sabina Panzeri)

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

Leva civica regionale 2018 COMUNE DI COSTA MASNAGA

(ai sensi della DGR n. 7763 del 17.01.2018 e del DDS n. 6286 del 07.05.2018)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE:

ANCILAB - Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia

Con sede legale in **via Rovello, 2**

CAP **20121** Comune **MILANO** Provincia **MI**

Codice fiscale: **12790690155** Partita I.V.A.: **12790690155**

Rappresentato da: **Dott. Pietro Maria Sekules** nella sua qualità di **Amministratore Unico**

nato il **04/05/1959** a CAP: **00100** Comune: **ROMA** Provincia: **ROMA**

E

SOGGETTO OSPITANTE:

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Con sede legale in **VIA XXV APRILE 70**

CAP **23845** Comune **COSTA MASNAGA** Provincia **LC**

Codice fiscale: **82002850137** Partita I.V.A.: **00603040130**

Rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato): **SABINA PANZERI**

nato/a il **09/01/1977** a **OGGIONO** CAP **23848** Comune **OGGIONO** Provincia **LECCO**

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:

1. I soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurricolari in Regione Lombardia sono i seguenti:

- Istituzioni scolastiche;
- Fondazioni ITS;
- Istituzioni Universitarie, comprese le AFAM;
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla L.R. n. 19/2007;
- Centri per l'Impiego;

- Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006;
 - Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella D.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561;
 - Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.
2. Per l'attivazione di tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'Impiego.
3. Per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:
- Istituzioni scolastiche, Fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM.;
 - Centri per l'Impiego.
4. Per l'attivazione di tirocini nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale approvati in accordo con Regione Lombardia i soggetti abilitati, in aggiunta ai soggetti promotori di cui al precedente punto 1, sono:
- Autorizzati all'intermediazione da ANPAL ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
 - Accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
 - Enti "*in house*" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di ANPAL, nonché di altri Ministeri.

CONSIDERATI

La deliberazione 7486 del 4 dicembre 2017 "Leva civica volontaria regionale: realizzazione di progetti di cittadinanza attiva quale investimento della comunità sulle giovani generazioni"; il D.d.s. 17 aprile 2018 - n. 5442 (BURL Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 23 aprile 2018) Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7486 del 4 dicembre 2017, dell'avviso pubblico: "Avviso per la promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la leva civica volontaria regionale rivolti alle giovani generazioni"; il D.d.s. 7 maggio 2018 - n. 6305 (Serie Ordinaria n. 19 - Giovedì 10 maggio 2018) Rettifica del decreto n. 5442 del 14 aprile 2018 ad oggetto "Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7486 del 4 dicembre 2017, dell'Avviso pubblico per la promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la leva civica volontaria regionale rivolti alle giovani generazioni"

RICHIAMATA

La proposta di adesione alla Leva civica regionale anno 2018 con ANCI Lombardia del, 24 /04/2018 Prot. 1437/18 in cui si dichiara che ANCI Lombardia avvierà la Leva civica regionale nella forma di tirocinio extracurricolare d'inserimento/reinserimento lavorativo, coinvolgendo nella gestione delle attività Ancilab, sua società soggetta a direzione e coordinamento e accreditata ai servizi per il lavoro in Regione Lombardia

VISTA

L'adesione dell'ente alla progettazione leva civica anno 2018.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante COMUNE DI COSTA MASNAGA si impegna ad accogliere presso le sue strutture:

- i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente “tirocinante”

per lo svolgimento di un tirocinio extracurricolare (“formativo, di orientamento” e di “inserimento/reinserimento lavorativo”) su proposta del soggetto promotore **ANCILAB - Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia.**

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurricolari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
3. In caso di soggetto ospitante multi localizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell’ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multi localizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
 - 1.1. Il soggetto promotore si farà carico della corresponsione dell'indennità.
 - 1.2. L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale:

- viene corrisposta un'indennità di € 433,80 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, oltre alla corresponsione di buoni pasto o all'erogazione del servizio mensa nei giorni in cui l'attività di tirocinio implica un impegno giornaliero superiore a 5 ore.
- l'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini dell'80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore all'80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo di 300 euro mensili.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa identificata dalla Regione Lombardia come previsto dall'art. C4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione del D.d.s. 7 maggio 2018 - n. 6305 (Serie Ordinaria n. 19 - Giovedì 10 maggio 2018) Rettifica del decreto n. 5442 del 14 aprile 2018 ad oggetto "Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7486 del 4 dicembre 2017, dell'Avviso pubblico per la promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la leva civica volontaria regionale rivolti alle giovani generazioni"
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto promotore (a questo delegato dal soggetto ospitante con la presente Convenzione).

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
- formazione generale;
 - formazione specifica.
- b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al **05/11/2019** e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria

responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Milano, __ / __ / ____

Il soggetto promotore	<i>ANCILAB</i>	<i>Amministratore Unico</i> <i>Dott. PIETRO MARIA SEKULES</i> Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005.
Il soggetto ospitante	COMUNE DI COSTA MASNAGA	

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **COLTURI ISABELLA** in data **28/09/2018** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PANZERI SABINA

Il Segretario Generale
COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1044

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **COLTURI ISABELLA** attesta che in data 03/10/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.